



**CONSIGLIO NAZIONALE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI**

C.N.D.C.E.C.
Prot. 3882 del 09-04-2008
Tipo: Partenza



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

**UFFICIO COORDINAMENTO E VIGILANZA
ORDINI TERRITORIALI
PO 176/08**

*Spett. le
Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili
di PESARO*

In relazione al Vostro quesito inviato a questo Consiglio nazionale in data 17 marzo 2008 si osserva quanto segue.

La domanda di iscrizione nell'albo (o nell'elenco speciale), come è noto, comporta l'instaurazione di un procedimento amministrativo che si perfeziona con la relativa delibera di iscrizione. E' principio generale del diritto amministrativo, applicabile dunque anche al caso in questione, quello per cui, salva diversa disposizione di legge, gli effetti tipici di una sequenza procedimentale complessa si applicano dal momento del suo perfezionamento, nel caso di specie dal momento della assunzione della delibera di iscrizione.

Vero è che, in caso di provvedimenti favorevoli all'interessato, il principio di decorrenza *ex nunc* degli effetti dell'atto può essere derogato dall'amministrazione che può disporre la retroattività degli effetti del provvedimento da essa adottato qualora non osti uno specifico vincolo normativo (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 12 novembre 1993, n. 835, in *Cons. Stato* 1993, I, 1471), tuttavia in materia di iscrizione nell'albo la Corte di Cassazione, con orientamento costante, ha affermato il principio della inammissibilità di iscrizioni retroattive (Cass. civ., Sez. Un., 12 novembre 1990, n. 10888; Cass. civ. Sez. lavoro, 27 maggio 2000, n. 7020; Cass. civ. Sez. lavoro, 7 novembre 2001, n. 13778; Cass. civ. Sez. lavoro, 20 aprile 2006 n. 9232). Secondo la


Corte, l'iscrizione negli albi professionali, quale accertamento costitutivo (*rectius* ricognizione cui la legge attribuisce effetti costitutivi) di uno *status* professionale produce l'effetto tipico di consentire il legittimo esercizio dell'attività lavorativa a partire dalla data di adozione dell'atto. Pertanto, chiarisce la Cassazione, "lo *status* professionale non si acquista con il possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione, né con la domanda, né con l'accertamento giudiziale del diritto ad ottenerla, ma solo e soltanto con l'effettuazione dell'iscrizione stessa, che, in tal senso, è costitutiva della nuova situazione giuridica"(in questo senso Cass. n. 9232/2006 cit.).

Diverso il discorso che si potrebbe fare relativamente all'iscrizione nel registro dei praticanti non trattandosi di atto costitutivo di *status* professionale e non essendo ad esso sottese le esigenze di tutela dei terzi che derivano dall'esercizio dell'attività professionale. Ad ogni modo, tutte le questioni relative al tirocinio, compresa quella della decorrenza dell'iscrizione nel relativo registro, saranno affrontate in sede di adozione del regolamento di cui all'articolo 42, comma 2, decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139.

Con i migliori saluti.

Roma, 9 aprile 2008

IL DIRETTORE GENERALE
(Dot. Giovanni Morano)





**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

C.N.D.C.E.C.

PROV. 836 DEL 28-01-2009

TIPO: PARTENZA



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

FM/dt

Roma,

28 GEN. 2009

Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
Via Piccinni, 97
70122 BARI

Invio a mezzo e-mail

Oggetto: P.O. 594/2008_Soggetti legittimati a richiedere l'iscrizione nell'elenco speciale

Con riferimento alla richiesta di parere formulata in data 15 dicembre 2008 in merito alla possibilità di iscrizione nell'elenco speciale da parte di coloro che - pur se non incompatibili - non intendano esercitare la professione, si osserva quanto segue.

Ai sensi dell'articolo 34, comma 8, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, "*coloro che, a norma dell'articolo 4, non possono esercitare la professione, sono iscritti, a loro richiesta, in uno speciale elenco contenente le indicazioni di cui al comma 6*".

Il tenore letterale della norma è tale da indurre a concludere che l'iscrizione nell'elenco speciale debba essere esclusivamente consentita a coloro che, in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 36 dell'ordinamento professionale per l'iscrizione nell'albo, versino in una delle situazioni di incompatibilità elencate dall'articolo 4 dello stesso ordinamento.

Si ritiene, pertanto, che in assenza di cause di incompatibilità non possa essere accolta la richiesta di iscrizione nell'elenco speciale motivata esclusivamente dalla volontà di non esercitare la professione.

Con i migliori saluti.

IL DIRIGENTE
Francesca Maione



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

C.N.D.C.E.C.

Prot. 848 del 27-01-2010

Tipo: PARTENZA



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Relazioni Istituzionali e
Coordinamento Ordini Territoriali*

FM/dt

Roma, 27 GEN 2010

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di Roma
Via E. Petrella, 4
00198 ROMA**

Oggetto: PO 474_2009_Elenco speciale

In relazione al quesito formulato in data 27 novembre 2009 con il quale si chiede se un iscritto nell'albo in base al domicilio professionale e che è diventato incompatibile possa chiedere l'iscrizione nell'elenco speciale tenuto da codesto Ordine anche se ha la residenza nel circondario di altro Ordine territoriale, si osserva quanto segue.

In base alla normativa vigente, il criterio di collegamento tra il professionista e l'albo/elenco di riferimento è alternativamente, la residenza o il domicilio professionale. Ciò significa che il professionista vanta due requisiti soggettivi alternativi per richiedere l'iscrizione; in applicazione delle disposizioni dell'articolo 36, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, infatti, l'iscrizione presso l'Ordine professionale presuppone che il soggetto abbia la residenza o il domicilio professionale nel circondario in cui è costituito l'Ordine presso il quale l'iscrizione viene richiesta. Ora, il soggetto in questione intende chiedere il trasferimento nell'elenco speciale in quanto versa in una situazione di incompatibilità e non può, quindi, più esercitare la professione. Egli pertanto, non ha più un domicilio professionale in quanto quest'ultimo va identificato con lo studio professionale¹.

¹ Per una definizione di domicilio professionale si veda:

- la circolare 14 marzo 2000 del Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli affari civili e delle libere professioni - Ufficio VII ai sensi della quale il domicilio professionale può essere identificato nel luogo ove l'iscritto ha la sede professionale, o meglio la sede principale dei suoi affari;
- Corte di Giustizia CE, Causa 55/94, sent. del 30 novembre 1995, ai sensi della quale il domicilio professionale deve essere inteso come il luogo ove il professionista esercita in maniera stabile e continuativa la propria attività. Nello stesso senso Trib. Milano 13 luglio 2005;
- Consiglio Nazionale Forense, circolare del 27 ottobre 2002, ai sensi della quale "il domicilio professionale è la sede dove il professionista esercita in maniera stabile e continuativa la propria attività. Qualora il professionista si avvalga, per l'esercizio della sua attività, di una pluralità di sedi, il domicilio professionale va inteso nel senso di centro principale di attività, tenuto conto della durata,

Ne consegue che l'iscrizione nell'elenco speciale potrà essere chiesta solo in base alla residenza e poiché questa è in un circondario diverso da quello in cui è costituito l'Ordine scrivente, dovrà essere richiesta solo presso l'Ordine competente per territorio.
La risposta al quesito in esame è, pertanto, di segno negativo.

Con i migliori saluti.

Il Dirigente
Francesca Maione



della frequenza, della periodicità e della continuità delle prestazioni professionali erogate, nonché del numero di clienti e del giro di affari realizzato".



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0006821 - 02/07/2010 - USCITA
Allegati : 0



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

CS/dt

Roma, 2 luglio 2010
Informativa n. 45/10

**AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI
ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI**

Oggetto: decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (attuazione alla direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno)

Caro Presidente,

il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 che ha dato attuazione alla direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 94, supplemento ordinario 75/L, del 23 aprile 2010) contiene alcune importanti norme relative alle professioni regolamentate.

Innanzitutto l'articolo 8, comma 1, lett. m) che nel definire la "professione regolamentata" come "*un'attività professionale o un insieme di attività professionali, riservate o non riservate ...*", fa finalmente chiarezza sul dibattuto argomento, rettificando in buona sostanza la definizione di professione regolamentata contenuta nell'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 che ha recepito in modo improprio la direttiva 2005/36/CE (c.d. direttiva qualifiche professionali). Affermare che oggetto di una professione regolamentata, alla quale si accede a seguito del superamento di un esame di Stato, siano sia le attività professionali riservate sia quelle non riservate è, senza ombra di dubbio, un passo importante al fine di impedire il riconoscimento delle associazioni professionali ai sensi dell'articolo 26, del D.lgs. 206/2007.

Altra norma importante sulla quale desidero richiamare la Tua attenzione è l'articolo 45 il quale, relativamente al procedimento di iscrizione nell'albo e nell'elenco speciale, prevede che nel caso in cui il Consiglio dell'Ordine non provveda sulla domanda di iscrizione nel termine di due mesi dalla presentazione della domanda stessa si applica l'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 in tema di silenzio assenso. Pertanto, anche in mancanza di un provvedimento espresso da parte del Consiglio dell'Ordine, la domanda si intenderà accolta e l'iscrizione nell'albo, o nell'elenco, si perfezionerà allo scadere dei due mesi dalla presentazione della domanda. Ti ricordo che, ancorché l'iscrizione all'albo si sia perfezionata al momento della scadenza del termine per la formazione del silenzio assenso (due mesi dalla data di presentazione della domanda), anche dopo tale termine, il Consiglio dell'Ordine dovrà esaminare la domanda di iscrizione e valutare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 36, D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139. Qualora i requisiti per l'iscrizione sussistano il Consiglio dell'Ordine delibera l'avvenuta iscrizione nell'albo o nell'elenco con decorrenza dalla data della formazione del silenzio assenso; in carenza dei requisiti d'iscrizione, invece, il Consiglio dell'Ordine potrà assumere

determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 241/1990. Vista la delicatezza della questione, in considerazione soprattutto delle conseguenze negative che potrebbero derivare per quanto riguarda la tutela dell'affidamento dei terzi, **Ti invito caldamente a provvedere sulle istanze di iscrizione entro il termine di 2 mesi dalla presentazione** delle stesse, evitando in tal modo che si formi in silenzio assenso in conseguenza dello scadere del termine senza l'adozione di un provvedimento espresso.

L'articolo 55 del decreto legislativo 59/2010, poi, reca modifiche agli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 139/2005. In particolare, all'articolo 36, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: "*4-bis. Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.*"; all'articolo 37 il comma 6 e' sostituito dal seguente: "*6. Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE.*".

Gli altri articoli del decreto legislativo 59/2010 che, infine, desidero segnalarTi sono:

- l'articolo 31, relativo alle informazioni sui prestatori e sui loro servizi;
- l'articolo 34, relativo alla pubblicità nell'ambito delle professioni regolamentate;
- l'articolo 35, relativo agli studi multidisciplinari;
- l'articolo 46, concernente i requisiti per l'iscrizione negli albi, registri o elenchi per l'esercizio di professioni regolamentate;
- l'articolo 47, relativo all'iscrizione di associazioni o società di uno Stato membro dell'Unione europea in albi, registri o elenchi per l'esercizio di professioni regolamentate.

Ti invio, in allegato, il testo del decreto legislativo oggetto della presente informativa e Ti segnalo che sul sito www.commercialisti.it /Area istituzionale/Norme e regolamenti è disponibile il testo del D.lgs. 139/2005, aggiornato con le modifiche introdotte dal citato provvedimento.

Un cordiale saluto.



Claudio Siciliotti



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0008340 - 07/09/2010 - USCITA
Allegati : 0



· **MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

*Relazioni Istituzionali
e Coordinamento Ordini Territoriali*

FM/dt

Roma,

06 SET 2010

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di Novara
Baluardo Lamarmora, 16
28100 NOVARA**

Oggetto: PO 223/2010_Albo_Requisiti iscrizione

In relazione al quesito formulato in data 3 agosto 2010 con il quale si chiede quali sono le "condanne a pene che a norma dell'Ordinamento professionale darebbero luogo alla radiazione dall'albo" (articolo 36, comma 2, decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139), si osserva quanto segue.

La radiazione di diritto è stata dichiarata incostituzionale, per violazione dell'articolo 3 della Costituzione, in relazione ai vecchi ordinamenti delle professioni di dottore commercialista e di ragioniere e perito commerciale (D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068 e 1067)¹. Per questa ragione non si ritrova nel d.lgs. 139/2005 un elenco di reati in relazione ai quali la condanna riportata in sede penale darebbe automaticamente luogo alla radiazione. Il rinvio a tale elenco contenuto all'articolo 36, comma 2 del d.lgs. citato, pertanto, non può che essere considerato un' incongruenza.

Ciò non esclude la rilevanza della condotta in sede di valutazione della domanda di iscrizione nell'albo, in quanto lo stesso articolo 36, comma 1 lett. b) richiede la "condotta irreprensibile" quale requisito indispensabile per l'iscrizione. A tal fine appare opportuno richiedere al soggetto istante, oltre alla dichiarazione di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimento penale, anche quella di non avere riportato condanne penali, pur dovendosi ricordare che l'aver riportato una condanna penale

¹ Cfr. Corte Costituzionale, sentenza 4 aprile 1990, n. 158 e ordinanza 25 luglio 1995, n. 387. La Corte, in quell'occasione, ha rilevato la inderogabile necessità "che il principio di proporzionalità, che è alla base della razionalità che domina il principio di eguaglianza, regoli sempre l'adeguatezza della sanzione al caso concreto". Senza contare poi, ha proseguito la Corte, che la legge 7 febbraio 1990 ("Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti") sancisce che "il pubblico dipendente non può essere destituito di diritto a seguito di condanna penale ..." e che "la destituzione può ... essere inflitta all'esito del procedimento disciplinare ...", ragione per cui "sarebbe ... contrario al principio di eguaglianza che la destituzione di diritto rimanesse ferma soltanto per le libere professioni".

definitiva non implica automaticamente il diniego dell'iscrizione² dovendo la condotta del richiedente nel suo insieme essere valutata discrezionalmente dal Consiglio dell'Ordine.

Con i migliori saluti.

Il Dirigente
Francesca Maione



² Tranne chiaramente nel caso in cui il soggetto istante stia scontando la pena accessoria di cui all'articolo 30 c.p. (Interdizione da una professione o da un'arte) in riferimento alla professione per l'esercizio della quale richiede l'iscrizione nell'albo.



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0000442 - 18/01/2011 - USCITA
Allegati : 0



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Relazioni Istituzionali e
Coordinamento Ordini Territoriali*

FM/dt

17 GEN 2011

Roma,

**Spett. le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili di
Monza e della Brianza
Via Borgazzi, 83
20052 MONZA**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 322/2010_Albo/Elenco_Iscrizione

In relazione al quesito formulato in data 7 dicembre scorso con il quale si chiede se un soggetto iscritto nell'albo che ha presentato domanda di iscrizione nell'elenco speciale può esservi trasferito in virtù della sola dichiarazione resa relativa alla esistenza di cause di incompatibilità senza che il Consiglio debba effettuare idonei controlli, si osserva quanto segue.

Il possesso di tutti i requisiti necessari per l'iscrizione nell'albo (o nell'elenco speciale) può essere attestato dall'istante mediante le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico in materia di documentazione amministrativa). L'articolo 74 dello stesso D.P.R. pone in capo alle amministrazioni procedenti l'obbligo di ricevere le dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà rese a norma di legge.

Le dichiarazioni sostitutive devono comunque contenere le indicazioni necessarie per procedere alla verifica della loro veridicità. Quest'ultima è obbligatoria solamente nell'ipotesi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese mentre negli altri casi i controlli possono essere effettuati anche "a campione" (art. 71 D.P.R. citato).

Pertanto nel caso in cui codesto Ordine non abbia fondati dubbi sulla veridicità di quanto dichiarato dall'istante potrà disporre il trasferimento in virtù della sola dichiarazione resa.

Resta salvo, in generale, l'obbligo del Consiglio dell'Ordine di effettuare idonei controlli, anche a campione, in sede di attività di revisione periodica dell'albo/elenco e, comunque, tutte le volte in cui questi dovessero rendersi necessari.

Con i migliori saluti.

Il Dirigente
Francesca Maione



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Relazioni Istituzionali e
Coordinamento Ordini Territoriali*

FM/af

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di BOLOGNA
Via Farini, 14
40124 BOLOGNA (BO)**

Roma,

31 GEN 2011

Inviato a mezzo E-MAIL

Oggetto: PO 336-2010 – Albo – Verifiche periodiche.

Con il quesito pervenuto in data 29 dicembre 2010 l'ordine di Bologna chiede chiarimenti in merito alle modalità attuative delle verifiche periodiche da effettuarsi ai sensi dell'art. 12, D. lgs. 28 giugno 2005, n. 139. In particolare chiede indicazioni su come procedere ai controlli dovuti, non potendo accedere direttamente alle informazioni detenute dalla Procura della Repubblica di Bologna ed in assenza della necessaria collaborazione degli uffici della Procura stessa.

Come correttamente indicato nel quesito il Consiglio dell'Ordine ai sensi dell'Art. 12, co. 1, lett. e) cura l'aggiornamento e verifica periodicamente, almeno una volta ogni anno, la sussistenza dei requisiti di legge in capo agli iscritti, emettendo le relative certificazioni e comunicando periodicamente al Consiglio nazionale tali dati; una disposizione analoga nella sezione dell'ordinamento dedicata alla tenuta degli Albi e degli elenchi pone l'obbligo di revisionare i medesimi e di provvedere alle variazioni occorrenti entro il primo trimestre di ogni anno (art. 34, co. 2).

Non essendo disciplinate le modalità operative delle verifiche periodiche e dei relativi aggiornamenti, si reputa necessario operare un richiamo alle norme generali in materia di semplificazione della documentazione amministrativa e controlli. Per la rilevanza che assume in relazione alla questione in esame si è scelto di riportare integralmente il testo dell'art. 43 (*Accertamenti d'ufficio*) del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, Testo unico sulla documentazione amministrativa:

1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono richiedere atti o certificati concernenti stati, qualità personali e fatti che risultino elencati all'art. 46, che siano attestati in documenti già in loro possesso o che comunque esse stesse siano tenute a certificare. In luogo di tali atti o certificati i soggetti indicati nel presente comma sono tenuti ad acquisire d'ufficio le relative informazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, dell'amministrazione competente e degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato.

2. Fermo restando il divieto di accesso a dati diversi da quelli di cui è necessario acquisire la certezza o verificare l'esattezza, si considera operata per finalità di rilevante interesse pubblico, ai fini di quanto previsto dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, la consultazione diretta, da

parte di una pubblica amministrazione o di un gestore di pubblico servizio, degli archivi dell'amministrazione certificante, finalizzata all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini. Per l'accesso diretto ai propri archivi l'amministrazione certificante rilascia all'amministrazione procedente apposita autorizzazione in cui vengono indicati i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente.

3. Quando l'amministrazione procedente opera l'acquisizione d'ufficio ai sensi del precedente comma, può procedere anche per fax e via telematica.

4. Al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali. 5. In tutti i casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce direttamente informazioni relative a stati, qualità personali e fatti presso l'amministrazione competente per la loro certificazione, il rilascio e l'acquisizione del certificato non sono necessari e le suddette informazioni sono acquisite, senza oneri, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza.

6. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione tramite fax, o con altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale.

Si conferma, in quest'occasione, che l'Ordine non può in nessun caso chiedere agli iscritti di produrre certificazioni relative a stati fatti e qualità certificabili da una pubblica amministrazione quali, ad esempio, quella relativa ai carichi pendenti. Si rammenta, inoltre, che la richiesta di certificati effettuata in contrasto a tale divieto costituisce violazione dei doveri d'ufficio (art. 74 D.P.R. 445/2000).

L'Ordine, dunque, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione e la permanenza nell'Albo, può richiedere agli iscritti soltanto le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000. Sarà, poi, onere dell'Ordine stesso procedere alle successive verifiche da effettuarsi con le modalità previste dalla legge. Proprio sull'argomento l'art. 71 del T. U. specifica che i controlli sulla rispondenza delle dichiarazioni rese all'amministrazione siano effettuati anche *"a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte dagli iscritti"* (art. 71 DPR 445/2000).

Come si è visto, il legislatore denomina tali tipi di verifiche "accertamenti d'ufficio" (art. 43 T.U.) prevedendo, dal punto di vista operativo, il sistema della consultazione diretta degli archivi dell'amministrazione certificante da parte dell'amministrazione procedente. Le concrete modalità di consultazione dei database devono ovviamente essere stabilite nel pieno rispetto delle norme in materia di privacy e accesso. Oltre all'obbligo di consentire i controlli anche per via telematica e senza oneri per l'amministrazione procedente (art. 43 DPR 445/2000), si segnala in questa sede la previsione di cui all'art. 72 T.U.: *"A fronte del diritto di accedere ai dati necessari a favore dell'amministrazione procedente è stabilito un obbligo per le amministrazioni certificanti di individuare e rendere note le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva esecuzione dei controlli medesimi e le modalità per la loro esecuzione. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio."*

Per completare il quadro di riferimento normativo, si richiamano anche altre disposizioni di legge, tutte uniformemente volte a promuovere e facilitare la collaborazione e lo scambio di informazioni tra amministrazioni al fine dichiarato di migliorare l'andamento dell'azione amministrativa ed i rapporti con il cittadino.

In primo luogo la norma contenuta nell'art. 15 della L. 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) che prevede espressamente la possibilità di stipulare accordi tra le diverse amministrazioni per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune. Si ritiene, a tale proposito, che in questa previsione potrebbero rientrare gli obblighi istituzionali di comunicazione di cui all'art. 37 e le modalità di controllo dei requisiti ex art. 36 dell'Ordinamento professionale.

Poi, in materia di comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, l'art. 12 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), che conferma il favore per l'adozione di tecnologie informatiche nei rapporti tra amministrazioni e l'incentivazione della interazione tra enti attraverso la creazione e l'utilizzazione di reti telematiche. Tali previsioni sono finalizzate a garantire, *"nel rispetto delle vigenti normative, l'accesso alla consultazione, la circolazione e lo scambio di dati e informazioni nonché l'interoperabilità dei sistemi e l'integrazione dei processi di servizio tra le diverse amministrazioni"* (art. 12, co. 5).

Sin qui si è cercato di tracciare un quadro normativo il più possibile completo per rappresentare non solo la necessità, ma soprattutto la doverosità di istituire rapporti di leale collaborazione tra Procura e Consiglio dell'Ordine ai fini dell'adempimento dei compiti che la legge attribuisce al Consiglio stesso in relazione alla tenuta dell'Albo.

Ciò consente di focalizzare l'attenzione su alcuni aspetti rilevanti per la risoluzione del quesito.

Innanzitutto è necessario tenere presente che, anche a fronte della totale assenza di collaborazione da parte degli uffici certificanti, l'Ordine non può richiedere agli iscritti di produrre i certificati necessari, potendo semmai solo ricorrere alla richiesta di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000. Tali dichiarazioni potranno essere verificate, come già anticipato, con le modalità di cui all'art. 71 DPR 445/2000.

Con riguardo alla possibilità di richiesta diretta - da parte dell'Ordine alla Procura - dei certificati necessari per le verifiche istituzionali si sottolinea che l'Ordine è soggetto pienamente legittimato a richiedere le certificazioni o, preferibilmente, ad ottenere le stesse informazioni ivi contenute anche sotto altre forme più semplici (visure, estratti, elenchi, semplici comunicazioni telematiche degli uffici certificanti). Ciò, si ricorda, deve avvenire sempre senza oneri per l'ordine precedente.

E' di tutta evidenza, infatti che l'Ordine deve essere messo in grado di ottenere, con la massima efficienza, le informazioni necessarie per l'adempimento dei propri compiti istituzionali e, in particolare, quando la legge stessa impone al Consiglio dell'Ordine di adeguare la propria azione amministrativa in seguito alla conoscenza di stati, fatti e qualità suscettibili di incidere sullo status di iscritto. Ciò vale, in questo caso, per i controlli di legge in capo agli iscritti; ma lo stesso principio è applicabile ad esempio, quando nel caso pendenza di un procedimento penale a carico dell'iscritto, le norme ordinamentali impongono di pronunciare l'innammissibilità della richiesta di trasferimento (art. 38, co. 3) o di aprire un procedimento disciplinare per lo stesso oggetto di imputazione (art. 50, co. 10).

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale f.f.
Francesca Maione






**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0005608 - 13/05/2011 - USCITA
Allegati : 0



FM/COO:dt

Roma, 13 MAG. 2011

Spett. le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili di
Napoli
Piazza dei Martiri, 30
80121 NAPOLI

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 157/2011_Albo_Trasferimento

In relazione al quesito formulato in data 21 aprile 2011 in tema di trasferimento di iscrizione in altro albo, si osserva quanto segue.

Il trasferimento è un procedimento complesso cui afferiscono due procedimenti: l'uno di iscrizione nell'albo di destinazione, l'altro di cancellazione dall'albo di provenienza¹. Poiché non deve verificarsi alcuna interruzione rilevante per gli effetti del calcolo dell'anzianità di iscrizione (dal momento che il comma 2 dell'articolo 38 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 prevede che il richiedente è iscritto con l'anzianità che aveva nell'albo di provenienza) fino all'iscrizione nel nuovo albo il professionista deve risultare iscritto a tutti gli effetti nell'albo di provenienza. Ne consegue che solo una volta che il Consiglio dell'Ordine che dispone l'iscrizione per trasferimento da altro albo abbia comunicato all'Ordine di provenienza l'avvenuta iscrizione, quest'ultimo potrà disporre la cancellazione dall'albo con efficacia a decorrere dalla data di iscrizione nell'albo dell'Ordine di destinazione. La contestualità cronologica e giuridica di cancellazione ed iscrizione permette che il trasferimento avvenga senza soluzione di continuità.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale f.f.
Francesca Maione

¹ La procedura si attiva con la presentazione di apposita domanda di iscrizione all'Ordine che tiene l'albo dove si desidera essere iscritti, specificando che si tratta di trasferimento da altro albo, e non di nuova iscrizione. L'attestazione relativa all'assenza di cause ostative al trasferimento (nulla-osta) può essere fornita dallo stesso richiedente all'atto di presentazione della domanda, ovvero acquisita in via istruttoria presso l'Ordine di provenienza da parte dell'Ordine precedente.



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0001683 - 19/03/2014 - USCITA
Allegati : 0



FM/COO:af

Roma,

19 MAR 2014

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili
di PALMI
Via S. Pugliese, 119
89013 Gioia Tauro (RC)**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 86/2014_ Iscrizione Albo_ Abilitazione Ragioniere ante riforma_ Sentenza Cassazione

Con il quesito pervenuto in data 3 marzo 2014 l'Ordine di Palmi chiede se sia possibile iscrivere alla sez. A dell'Albo un ragioniere commercialista che ha conseguito l'abilitazione professionale nel 1992.

Si conferma la validità dell'orientamento già espresso dal Consiglio Nazionale in esito alla pubblicazione della sentenza della Corte di Cassazione, n. 5527 del 5 aprile 2012¹, favorevole alla possibilità di iscrivere nella sez. A dell'Albo i ragionieri commercialisti con abilitazione conseguita anteriormente all'entrata in vigore della riforma del 1992. I principi enunciati nella citata sentenza sono infatti stati recepiti sia - come in questo caso - in sede di rilascio di parere su richiesta degli ordini interessati, sia in sede di decisione amministrativa sul ricorso avverso il diniego di iscrizione pronunciato dall'ordine locale².

In particolare, si richiama la sentenza n. 5527/2012 nella parte in cui precisa che la disciplina transitoria dettata dall'art. 2 della L. 183/1992 non è stata abrogata dal D. Lgs. n. 139/2005³, ricordando, con l'occasione, che l'art. 2 citato non si riferisce soltanto agli abilitati nel periodo 1992/1996 ma fa salvi gli effetti dei "provvedimenti adottati dagli organismi professionali dei ragionieri e periti commerciali prima della data di entrata in vigore della presente legge" (art. 2 comma 4 del D. 183/1992). Si richiama, ancora, l'attenzione sull'interpretazione fornita dalla Suprema Corte, volta a chiarire che la data del 31 dicembre 2007, cui fa riferimento l'art. 62 del d.lgs. 139/2005 "non è stata affatto fissata dal legislatore per consentire l'iscrizione all'Albo di tutti coloro che non si fossero trovati in possesso dei requisiti per farlo successivamente, in modo da sancire la decadenza dalla relativa facoltà in capo a coloro che non l'avessero esercitata: essa, come rilevato anche dal giudice di merito, segna soltanto il momento temporale da tenere presente per distinguere - ai fini della disciplina transitoria - tra coloro che erano già iscritti all'Albo della categoria di appartenenza e coloro che non lo erano; infatti, ai primi si sarebbe applicato l'art. 61, in modo da fare conservare agli iscritti la relativa anzianità; ai secondi, invece, si

¹ In senso contrario, si veda Cass. Civ. n. 1173 del 21 gennaio 2014, meno argomentata, avente ad oggetto un caso che presenta elementi di differenziazione rispetto a quello in esame.

² Si fa riferimento alla decisione del 26 settembre 2012, con cui il Consiglio nazionale ha accolto il ricorso presentato da una ragioniere in possesso di abilitazione conseguita nell'anno 1992/1993 contro la decisione di rigetto della domanda di iscrizione alla Sez. A dell'Albo assunta dall'Ordine di appartenenza.

³ Tale disciplina prevede, all'art. 2 comma 4, che: "Conservano efficacia ad ogni effetto i provvedimenti adottati dagli organismi professionali dei ragionieri e periti commerciali prima della data di entrata in vigore della presente legge".

sarebbe applicato l'art. 62, al fine di non fare perdere un diritto all'iscrizione all'Albo che seppure non esercitato era stato oramai acquisito in forza di una disciplina che la nuova normativa non ha affatto abrogato, facendo venire meno un diritto che era oramai acquisito. Ne segue che il termine del 31 dicembre 2007 non è stato fissato come termine ultimo per iscriversi all'Albo della categoria professionale di appartenenza al fine di beneficiare di tale iscrizione anche con riferimento all'Albo unico".

Per quanto sopra, si ritiene che il soggetto richiedente abbia titolo per iscriversi nella sez. A dell'Albo dei dottori e dei commercialisti e degli esperti contabili di Palmi.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale
Francesca Maione





**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0001847 - 10/02/2015
USCITA
Allegati : 0

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

FM/COO:dt

Roma, - 9 FEB. 2015

Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di Palmi
Via Sarino Pugliese, 119
89013 GIOIA TAURO

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 19/2015 _ Albo_ Domicilio professionale

Con il quesito formulato in data 20 gennaio 2015 si domanda se il requisito del domicilio professionale si intende rispettato in presenza della dichiarazione di un professionista, residente nel circondario di altro Ordine (nello specifico Pistoia), che dichiara di "appoggiarsi" presso lo studio di un iscritto di Palmi.

A tal proposito si osserva che il domicilio professionale è rappresentato dal luogo in cui il professionista esercita in maniera stabile e continuativa la propria attività e che ai fini dell'iscrizione agli albi, elenchi e registri, qualora il professionista si avvalga di più sedi, il domicilio professionale va individuato tenuto conto della durata, della frequenza, della periodicità e della continuità delle prestazioni professionali erogate, del numero dei clienti e del giro d'affari realizzato (*Cons. Naz. Forense sentenza 7 maggio 2013, n. 66*)

Il domicilio professionale deve, pertanto, essere necessariamente individuato nel luogo in cui l'interessato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e dei suoi interessi, con la conseguenza che esso è caratterizzato dall'intenzione di costituire in un determinato luogo il centro principale delle relazioni dell'interessato (*Cass. Sez. III, ord. 8 marzo 2005 n. 5006*); vanno, quindi, esclusi dal concetto giuridico di domicilio altri luoghi ove l'interessato possa recarsi, ancorché con una certa frequenza, per le esigenze della sua attività professionale (*Cass. Sez. II, 22 novembre 1986 n. 6886*)¹.

Nel caso in cui ricorrano tali caratteristiche, pertanto, può essere disposta la iscrizione nell'albo in base al domicilio professionale, circostanza che - da quanto riferito nel quesito posto da codesto Ordine - non appare sussistere nel caso di specie, dichiarando l'istante semplicemente di "appoggiarsi" presso lo studio di un collega.

Con i migliori saluti.

Francesca Malone

¹ Per una definizione di domicilio professionale si vedano anche:

- la circolare 14 marzo 2000 del Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli affari civili e delle libere professioni - Ufficio VII ai sensi della quale il domicilio professionale può essere identificato nel luogo ove l'iscritto ha la sede professionale, o meglio la sede principale dei suoi affari;
- Corte di Giustizia CE, Causa 55/94, sent. del 30 novembre 1995, ai sensi della quale il domicilio professionale deve essere inteso come il luogo ove il professionista esercita in maniera stabile e continuativa la propria attività. Nello stesso senso Trib. Milano 13 luglio 2005;